Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
Botteri Guido

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Binelli Raffaele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Strembo, lì 29/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Binelli Raffaele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2015 a seguito della pubblicazione all'albo comunale ed all'albo informatico per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Binelli Raffaele

COMUNE DI STREMBO

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 41

Consiglio Comunale

OGGETTO	**Nomina membri della Commissione elettorale comunale.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **SEDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.30**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio del Comune di Strembo.

Presenti i Signori:

	Assenti	
	Giust.	Ingiust.
BOTTERI GUIDO		
CERVI GIUSEPPE		
CUNACCIA RUBENS		
DODDI MARA		
DUCOLI SANDRO		
FANTOMA ALFONSO		
GRITTI MANUEL DINO		
MASE' MATTEO	X	
MASE' MAURO		
MASE' RAFFAELA		
MASE' STEFANO		
MOSCHETTI MANRICO		

Assiste il Segretario Comunale **dott. Binelli Raffaele**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Botteri Guido**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)
Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

17/12/2015

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Binelli dott. Raffaele

F.to

Delibera del Consiglio Comunale n. 41/2015 dd. 16 dicembre 2015.

OGGETTO: Nomina membri della Commissione elettorale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatto presente che la L. 21.12.2005 n. 270 ("Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"), nel sostituire l'art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per le tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti debba essere costituita la Commissione elettorale comunale.

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell'art. 10 della citata legge n. 270/2005 e dalla L. 27.01.2006 n. 22, la Commissione Elettorale deve essere eletta dal Consiglio Comunale nel proprio seno ed essere composta dal Sindaco e **da tre componenti effettivi e tre supplenti** nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri.

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006, che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/67, che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa.

Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270, che testualmente recita:
"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.".

Ritenuto pertanto che a seguito della rinnovazione del Consiglio comunale avvenuta con le elezioni del 15.11.2015 il Consiglio deve eleggere, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale.

Ricordato che le competenze della Commissione Elettorale comunale sono attualmente disciplinate dall'art. 2, comma 30, della L. 24.12.2007 n. 244, che prevede anche la gratuità delle funzioni di componente della Commissione, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Visti:
- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10;
- la legge 27.01.2006 n. 22 di conversione del decreto-legge 03.01.2006, n. 1, recante disposizioni in materia elettorale (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2006 ed entrata in vigore il 29.01.2006);
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;
- il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
- la L. 24.12.2007 n. 244 – art. 2, comma 30.

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con d.P.G.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, l'elezione della Commissione elettorale comunale sia di competenza del Consiglio per effetto della legge speciale che regola la materia.

Il Sindaco procede alla nomina due scrutatori: Masè Mauro e Cunaccia Rubens

Si procede con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

schede raccolte n.11 , schede bianche n. 0 , schede nulle n. 0.

Hanno ottenuto voti:

- CERVI GIUSEPPE voti n. 4
- CUNACCIA RUBENS voti n. 3
- FANTOMA ALFONSO voti n. 4

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti supplenti, è il seguente:
schede raccolte n. 11 , schede bianche n. 0 , schede nulle n. 0

Hanno ottenuto voti:

- DUCOLI SANDRO voti n. 3
- MASE' STEFANO voti n. 4
- MASE' MAURO voti n. 4

Acquisito il parere di legittimità ai sensi dell'art. 81 del T.U. approvato con d.P.G.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L da parte del Segretario comunale, dando atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile.

Sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

DELIBERA

1. di proclamare eletti a membri **effettivi** della Commissione elettorale comunale i Signori:
   - CERVI GIUSEPPE voti n. 4
   - CUNACCIA RUBENS voti n. 3
   - FANTOMA ALFONSO voti n. 4

   dando atto che il sig. FANTOMA ALFONSO è stato eletto in rappresentanza della minoranza;

2. di proclamare eletti a membri **supplenti** della Commissione elettorale comunale i Signori:
   - DUCOLI SANDRO voti n. 3
   - MASE' STEFANO voti n. 4
   - MASE' MAURO voti n. 4

   dando atto che il sig. MASE' MAURO è stato eletto in rappresentanza della minoranza;

3. di riconoscere il presente provvedimento eseguibile a pubblicazione avvenuta.

4. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con d.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi degli artt. 13 e 29 del Decreto lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale.